

**STUDIO DI CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA
“CASTELLANO”**

Professionisti d'impresa

AREA FISCALE SOCIETARIA

- *Trasformazioni-conferimenti*
- *scissioni-fusioni*
- *ristrutturazioni aziendali*
- *merger & acquisition*
- *gestione patrimoni- trust*
- *fondi patrimoniali*
- *pianificazione aziendale*

AREA LEGALE GIUSLAVORATIVA

- *consulenza del lavoro*
- *consulenza previdenziale*
- *relazioni sindacali*
- *servizio amministrazione paghe*
- *gestione risorse umane*

Circ. n° 2 del 30/08/2009

L. 81/2008 – SICUREZZA SUL LAVORO – MEMORANDUM -

A cura dell'ufficio Studi

SEDE: Ariano Irpino AV via Fontana Angelica 1
TEL. 0825/892086 FAX 0825/892642
info@studiocastellano.com
castellanovincenzo@virgilio.it
sito web: www.studiocastellano.com

STUDIO DI CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA "CASTELLANO"

Professionisti d'impresa

I soggetti della sicurezza	
Lavoratore	<p>Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.</p> <p>Al lavoratore così definito è equiparato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; - l'associato in partecipazione; - il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento; - l'allievo degli istituti di istruzione e universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; - i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; - il lavoratore socialmente utile;
Soggetti equiparati al lavoratore	<p>È equiparato al lavoratore:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; - l'associato in partecipazione; - il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento; - l'allievo degli istituti di istruzione e universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; - i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; - il lavoratore socialmente utile
Datore di lavoro	<p>Soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai predetti criteri, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo</p>
Azienda	Il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato
Unità produttiva	Stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale
Pericolo	Proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni
Rischio	Probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione a un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione

STUDIO DI CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA "CASTELLANO"

Professionisti d'impresa

Le novità	
CHI ADOTTA LA SOSPENSIONE	<p>Il provvedimento di sospensione può essere adottato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dall'organo di vigilanza del ministero del lavoro (le dpl); • dall'organo di vigilanza delle Asl (limitatamente alle violazioni in tema di sicurezza) <p>All'accertamento delle violazioni sulla prevenzione incendi provvede il comando provinciale dei vigili del fuoco</p>
QUANDO SCATTA LO STOP	<p>Il provvedimento di sospensione è emesso quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> • venga riscontrato l'impiego di personale in nero in misura pari almeno al 20% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro; • o in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro
QUANDO NON C'È SOSPENSIONE	<p>Nei casi in cui il lavoratore irregolare risulti l'unico occupato dall'impresa</p>
LA SOSPENSIONE È PARZIALE	<p>Il provvedimento di sospensione è emesso soltanto in relazione alla parte dell'attività imprenditoriale interessata dalle violazioni</p>
DA QUANDO OPERA	<p>Lo stop è immediato. Limitatamente all'ipotesi di lavoro irregolare, lo stop opera dalle ore 12 del giorno lavorativo successivo a quello dell'ispezione ovvero dalla cessazione dell'attività in corso (salvo situazioni di pericolo imminente o di rischio grave)</p>
LA REVOCA DELLA SOSPENSIONE/1	<p>Per la revoca del provvedimento emesso dall'organo di vigilanza del ministero del lavoro occorre:</p> <ul style="list-style-type: none"> la regolarizzazione dei lavoratori in nero; l'accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro; il pagamento della somma aggiuntiva (rispetto alle ordinarie sanzioni penali, civili e amministrative) d'importo pari a 1.500 euro (lavoro irregolare) ovvero 2.500 euro (violazioni alla sicurezza)
LA REVOCA DELLA SOSPENSIONE/2	<p>Per la revoca del provvedimento emesso dall'organo di vigilanza delle aziende sanitarie locali (Asl) occorre:</p> <ul style="list-style-type: none"> l'accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro; il pagamento della somma aggiuntiva (rispetto alle ordinarie sanzioni penali, civili e amministrative) d'importo pari a 2.500 euro (violazioni alla sicurezza)
IL RICORSO	<p>Avverso i provvedimenti di sospensione è ammesso ricorso entro 30 giorni:</p> <ul style="list-style-type: none"> alla direzione regionale del lavoro (se l'atto è stato emesso dall'organo di vigilanza del ministero del lavoro) alla giunta regionale (se l'atto è stato emesso dall'organo di vigilanza dell'Asl) <p>La pronuncia sul ricorso avviene entro 15 giorni dalla notizia. Vale il silenzio assenso: decorso tale termine, il provvedimento perde efficacia</p>
SE NON SI RISPETTA LO STOP	<p>Il datore di lavoro che non ottempera ai provvedimenti di sospensione è punito:</p> <ul style="list-style-type: none"> con l'arresto da 3 a 6 mesi o con l'ammenda da euro 2.500 a 6.400 nelle ipotesi di lavoro irregolare; con l'arresto fino a 6 mesi nelle ipotesi di violazioni delle norme sulla sicurezza del lavoro

SEDE: Ariano Irpino AV via Fontana Angelica 1
 TEL. 0825/892086 FAX 0825/892642
 info@studiocastellano.com
 castellanovincenzo@virgilio.it
 sito web: www.studiocastellano.com

STUDIO DI CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA "CASTELLANO"

Professionisti d'impresa

Gli obblighi per i lavoratori

Obblighi per il preposto

Sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;

- verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono a un rischio grave e specifico;
- richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- astenersi dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
- segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
- frequentare appositi corsi di formazione organizzati o voluti dal datore di lavoro.

Obblighi per tutti i lavoratori

Prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro;

- contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze, i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di sicurezza e di protezione, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e, fatto salvo l'obbligo di non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo, per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- sottoporsi ai controlli sanitari o comunque disposti dal medico competente;
- esporre apposita tessera di riconoscimento, in caso di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto.

SEDE: Ariano Irpino AV via Fontana Angelica 1
TEL. 0825/892086 FAX 0825/892642
info@studiocastellano.com
castellanovincenzo@virgilio.it
sito web: www.studiocastellano.com

STUDIO DI CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA "CASTELLANO"

Professionisti d'impresa

Gli obblighi sulla sicurezza

Obblighi del datore di lavoro non delegabili

- la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del relativo documento
- la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi

Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

- nominare il medico competente (sorveglianza sanitaria);
- designare i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro, di salvataggio, di primo soccorso e di gestione dell'emergenza;
- fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale;
- prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti e delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali;
- inviare i lavoratori alla visita medica e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico;
- nei casi di sorveglianza sanitaria, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;
- adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento previsti dal T.u.;
- astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
- consegnare al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza copia del documento sulla valutazione dei rischi (anche su supporto informatico) e consentirgli l'accesso ai dati sugli infortuni in azienda;
- elaborare il Duvri (documento sulla valutazione dei rischi da interferenze nei contratti di appalto e/o d'opera e/o di somministrazione) e consegnarne copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
- comunicare in via telematica all'Inail e all'Ipsema, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza al lavoro superiore a tre giorni;
- consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (nelle specifiche ipotesi previste dal T.u.);
- adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato;
- nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
- nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica;
- aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
- comunicare in via telematica a Inail e Ipsema, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità;
- vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi da parte dei preposti, dei lavoratori, dei progettisti, dei fabbricanti e produttori, degli installatori e del medico competente (resta ferma l'esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti).

castellanovincenzo@virgilio.it

sito web: www.studiocastellano.com

STUDIO DI CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA "CASTELLANO"

Professionisti d'impresa

Le sanzioni per il datore di lavoro

Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro

- In caso di violazione dell'obbligo di effettuare la valutazione dei rischi e di elaborare il relativo documento, in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente (nelle ipotesi di sorveglianza sanitaria)
- Mancata nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione
- Mancata frequenza dei corsi di formazione nei casi in cui il datore di lavoro voglia svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione

Ammenda da 2.000 a 4.000 euro

- Adozione del documento di valutazione dei rischi privi in assenza di uno dei seguenti elementi:
- indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali;
- programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri
- Effettuazione della valutazione dei rischi e adozione del relativo documento senza previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
- Mancata rielaborazione (entro 30 giorni) della valutazione dei rischi in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità
- Mancato aggiornamento delle misure di prevenzione in occasione della rielaborazione della valutazione dei rischi

Ammenda da 1.000 a 2.000 euro

- Adozione del documento di valutazione dei rischi privi in assenza dei elementi:
- relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
- individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento

LA DEFINIZIONE AGEVOLATA

Quando	Per le contravvenzioni punite con la sola pena dell'arresto
Come	Su richiesta dell'imputato (il datore di lavoro o altri)
Effetti	Il giudice può sostituire la pena irrogata nel limite di 12 mesi con il pagamento di una somma determinata secondo i criteri di ragguaglio (articolo 135 del codice penale)
Condizioni	La sostituzione può avvenire solo quando siano state eliminate tutte le fonti di rischio e le conseguenze dannose del reato
Pena minima	La somma non può essere comunque inferiore a euro 2.000
Esclusioni	La sostituzione (definizione agevolata) non è consentita se la violazione ha avuto un contributo causale nel verificarsi di un infortunio sul lavoro da cui sia derivata la morte ovvero una lesione personale che abbia comportato l'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo superiore ai 40 giorni

SEDE: Ariano Irpino AV via Fontana Angelica 1
 TEL. 0825/892086 FAX 0825/892642
 info@studiocastellano.com
 castellanovincenzo@virgilio.it
 sito web: www.studiocastellano.com

STUDIO DI CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA "CASTELLANO"

Professionisti d'impresa

Sicurezza sistema qualificazione e patente edilizia

IL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE	
Chi interessa	Imprese e lavoratori autonomi di tutti i settori produttivi, compresi quello della sanificazione del tessile e dello strumentario chirurgico
In cosa consiste	È un sistema di qualificazione, una sorta di certificazione di qualità
Come funziona	I criteri di qualificazione si fondano sulla base della specifica esperienza, competenza e conoscenza, acquisite anche attraverso percorsi formativi mirati, e sulla base delle attività di formazione specifica, nonché sulla applicazione di determinati standard contrattuali e organizzativi nell'impiego della manodopera, anche in relazione agli appalti e alle tipologie di lavoro flessibile certificati
Quale valore	Il possesso dei requisiti per ottenere la qualificazione costituisce elemento preferenziale per la partecipazione alle gare relative agli appalti e subappalti pubblici e per l'accesso ad agevolazioni, finanziamenti e contributi a carico della finanza pubblica, sempre se correlati ai medesimi appalti o subappalti
LA PATENTE A PUNTI IN EDILIZIA	
Chi interessa	Imprese e lavoratori autonomi del settore dell'edilizia
Test continuo	Il sistema di qualificazione si realizza almeno attraverso l'adozione e diffusione di uno strumento che consenta la continua verifica della idoneità delle imprese e dei lavoratori autonomi
Cosa rileva	La verifica è basata sull'assenza di violazioni alle disposizioni di legge e con riferimento ai requisiti di sicurezza, tra cui la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro e i provvedimenti impartiti dagli organi di vigilanza
Come funziona	Lo strumento di qualificazione opera per mezzo della attribuzione alle imprese e ai lavoratori autonomi di un punteggio iniziale che misuri tale idoneità (una sorta di «patente a punti»), soggetto a decurtazione a seguito di accertate violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro
L'out-side	L'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro determina l'impossibilità per l'impresa o per il lavoratore autonomo di svolgere attività nel settore edile

SEDE: Ariano Irpino AV via Fontana Angelica 1
 TEL. 0825/892086 FAX 0825/892642
 info@studiocastellano.com
 castellanovincenzo@virgilio.it
 sito web: www.studiocastellano.com